



**COMUNE DI GABICCE MARE**  
*Provincia di Pesaro e Urbino*

**ORDINANZA**  
**N.1 del 04-01-2016**

**OGGETTO:Orari attività economiche.**

**IL SINDACO**

- **Vista** l'ordinanza n.53 del 20/04/2006 avente ad oggetto "Orari attività economiche";
- **Visto** l'art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, ed in particolare il comma 7 che recita: *"Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti."*;
- **Visto** l'art.54 comma 1 lett. d) del D.P.R.24/07/1977, n.616: *"Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative: d) alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative."*;
- **Visti** i commi 1 lett. d-bis), 3 e 4 dell'art.3 del Decreto Legge 4/7/2006 n. 223 (convertito con modificazioni dalla legge 4/08/2006), così come modificati dall'art.31 comma 1 del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito nella legge 214/2011, che stabiliscono che: *"1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:*  
*[...] d-bis), il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ;*  
*[...]*
- 3. *A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.*
- 4. *Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007."*;
- **Vista** la Delibera della Giunta Regione Marche n. 238 del 27/02/2012 avente ad oggetto. "Atto di indirizzo interpretativo per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.31 c.1 del D.L. 06/12/2011 n.201 convertito in legge 22/12/2011 n.214 in materia di orari degli esercizi commerciali e relativa applicazione o disapplicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale n.27/2009 Testo Unico in materia di commercio";
- **Visto** l'art. 55 della L.R. 27/2009, così come modificato dall'art.33 della L.R. 29/2014, che in materia di orario della attività commerciali in sede fissa stabilisce che: *"1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia. 2. Gli esercizi di cui al comma 1 rendono noti al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante l'esposizione di cartelli ben visibili e altri mezzi idonei di informazione."*;
- **Visto** l'art. 68 comma 1 della L.R. 27/2009, così come modificato dall'art.40 della L.R. 29/2014, che per gli

orari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande stabilisce che: *“La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.”*;

- **Visto** l'art.12 comma 6 del R.R. 04 agosto 2011, n. 5 *“Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)”* che, relativamente agli orari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art.64 della L.R. 27/2009 stabilisce che: *“L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui di cui all'articolo 64, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), della l.r. 27/2009 rispetta i tempi di apertura e chiusura degli esercizi ed è effettuata nei confronti di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi.”*

- **Visto** l'art. 44 della L.R. 27/2009 che per gli orari delle attività di commercio su aree pubbliche stabilisce che: *“1. Sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, il Comune definisce gli orari per l'attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l'attività in forma itinerante tenendo conto che:*

*a) i giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio;[...]*”

- **Visto** l'art.4 comma 5 del R.R. 27 giugno 2011 n. 4 *“Disciplina del Commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, Capo II, della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio).”* in cui si stabilisce che: *“Fermo restando il divieto di interdire al commercio itinerante l'intero territorio comunale stabilito dall'articolo 42, comma 9, della l.r. 27/2009, il Comune può indicare zone o vie o piazze dove non è possibile svolgere l'attività di commercio itinerante ovvero stabilire orari e modalità di esercizio particolari, esclusivamente per motivi di pubblica sicurezza, igienico-sanitari, di pubblico interesse, di rispetto delle norme sulla circolazione, viabilità e sosta veicolare, nonché, sentito il competente soprintendente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dell'articolo 70, comma 4, del d.lgs. 59/2010, per motivi paesaggistici, di pregio artistico, storico, architettonico o archeologico.”*;

- **Visto** l'art.4 comma 3 del Capitolo I del vigente Regolamento Comunale del Commercio su aree Pubbliche che stabilisce che: *“L'orario di apertura e di chiusura dei banchi e l'orario di vendita viene stabilito dal Sindaco con ordinanza.”*;

- **Visto** l'art.12 comma 5 del Capitolo I del vigente Regolamento Comunale del Commercio su aree Pubbliche che stabilisce che: *“Gli orari e le limitazioni all'utilizzo delle aree per il commercio su aree pubbliche (oltre a quelle già evidenziate nel presente regolamento), sono stabiliti dal Comune con appositi provvedimenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.50 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art.44 della L.R. 27/2009 e, per il commercio itinerante, dall'art.4 comma 5 del R.R. 4/2011.”*;

- **Visto** l'art. 17 della L.R. 17/11/2014, n. 29 che ha abrogato il comma 6 dell'art.28 della L.R. 27/2009, che stabiliva che: *“I Comuni determinano gli orari di apertura e di chiusura al pubblico dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, previa consultazione e confronto con le associazioni degli editori e dei distributori, le organizzazioni sindacali dei rivenditori, le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. I punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici osservano l'orario previsto per l'attività prevalente”*;

- **Ritenuto** pertanto che ai punti esclusivi di vendita di stampa quotidiana e periodica sia applicabile la liberalizzazione degli orari di cui ai commi 1 lett. d-bis), 3 e 4 dell'art.3 del Decreto Legge 4/7/2006 n. 223 (convertito con modificazioni dalla legge 4/08/2006), così come modificati dall'art.31 comma 1 del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito nella legge 214/2011;

- **Visto** l'art.36 comma 4 lett. g) del R.R. 02 marzo 2015, n. 1 *“Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)”* che stabilisce che: *“l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica esercitata quale punto di vendita non esclusivo ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 27/2009 è soggetta agli orari dell'attività principale”*;

- **Visto** l'art. 72 comma 3 lett. b) della L.R. 27/2009 che per gli orari dei distributori di carburante stabilisce che: *“La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, determina altresì: [...] b) gli orari di apertura e le turnazioni, in relazione alla tipologia degli impianti, alle caratteristiche del territorio, all'interesse dell'utenza e alla presenza del personale addetto al servizio; [...]”*;

- **Visto** l'art. 14 del R.R. 16 febbraio 2011, n. 2 *“Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione*

in attuazione del Titolo IV della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo Unico in materia di Commercio)" che in materia di orari dei distributori di carburante stabilisce che:

*"1. Per l'espletamento del servizio pubblico della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti della rete ordinaria con la presenza del gestore deve essere di 52 ore.*

*2. L'orario ha carattere flessibile e, pertanto, i gestori possono aumentare l'orario minimo settimanale di cui al comma 1 fino a 62 ore, nel rispetto delle seguenti condizioni:*

*a) apertura non prima delle ore 5.00;*

*b) chiusura non dopo le 22.00;*

*c) possibilità di chiusura infrasettimanale;*

*d) possibilità di chiusura domenicale e festiva.*

*3. Nell'orario di apertura l'impianto è assistito da personale. E' comunque garantita l'assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti in condizione di disabilità.*

*4. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera.*

*5. Il gestore comunica l'orario di apertura dell'impianto e l'eventuale scelta di effettuare il servizio notturno nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. L'orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.*

*[...] 7. Il gestore degli impianti di cui al comma 5 comunica annualmente al Comune competente l'orario praticato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo.";*

- **Visto** il D.P.C.M. 25/5/1990 ad oggetto "Direttiva alle regioni a statuto ordinario in materia di orari di apertura e chiusura di esercizi che esplicano attività di trattenimento e di svago" che all'art.1 stabilisce che: *"Le regioni a statuto ordinario, nell'indicare ai comuni i criteri da seguire per la fissazione dell'orario di apertura e di chiusura di esercizi che esplicano attività di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, discoteche, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari), debbono osservare le seguenti direttive:*

*a) l'orario dei pubblici esercizi ad apertura notturna dovrà essere contenuto entro la fascia che va dalle ore 20,00 alle ore 22,00 per l'apertura e non oltre le ore 02,00 per la chiusura;*

*b) il limite di chiusura può essere protratto fino a due ore durante i mesi estivi in località a prevalente concentrazione turistica.";*

- **Vista** la Circolare Ministero dell'interno 8/7/2004 n.11019 ad oggetto "Coordinamento degli interventi per contrastare adeguatamente il cosiddetto fenomeno delle "stragi del sabato sera"" che, relativamente agli orari di chiusura delle discoteche, richiama l'attenzione sulla necessità di evitare la fissazione di orari differenziati nell'ambito della stessa provincia, auspicando la fissazione dello stesso orario di chiusura per tutti i locali operanti nell'intera Regione, al fine di disincentivare quei fenomeni di pendolarismo verso le località dove i locali praticano orari di chiusura lunghi, che costituiscono una delle cause di maggiore pericolo per la circolazione notturna;

- **Visto**, con riferimento alle attività autorizzate ai sensi del T.U.L.P.S., l'art. 9 del R.D. 18/06/1931, N.773, che consente all'autorità di pubblica sicurezza di imporre ai titolari di autorizzazioni di polizia l'osservanza di prescrizioni ritenute necessarie per il pubblico interesse;

- **Ritenuto** di dover aggiornare l'ordinanza n.53 del 20/04/2006 al fine di non ingenerare confusione rispetto alla normativa in materia di orari;

- **Ritenuto** di dover abrogare l'ordinanza n.16 del 05/02/2009 avente ad oggetto "Orario minimo di vendita dei punti esclusivi di vendita di stampa quotidiana e periodica.";

- **Visto** l'art. 13 comma 2 del Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, barbiere ed estetista, approvato con Delibera di Consiglio n.29 del 07/08/2007 che recita: *"Il calendario di apertura/chiusura delle giornate festive o in cui cadono ricorrenze e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbieria, acconciatore ed estetista sono adottati con ordinanza del Sindaco su proposta non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria. Ove non pervenga nessuna proposta entro il 10 dicembre l'ordinanza viene adottata dal Sindaco prescindendo dalla proposta";*

- **Ritenuto** di stabilire nel presente atto l'orario di apertura e chiusura e il calendario delle aperture/chiusure delle giornate festive degli acconciatori, delle estetiste e dei barbieri e nel caso in cui pervengano proposte diverse da parte delle associazioni sindacali di categoria, entro il termine annuo previsto nel regolamento le stesse verranno valutate per l'anno successivo;

- **Vista** la Deliberazione di Consiglio n.76 del 21/12/2015 con la quale sono stati approvati i nuovi indirizzi consiliari in materia di orari delle attività economiche;

- **Dato atto che**, ad oggi, gli orari di esercizio delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, dei punti

esclusivi di vendita di stampa quotidiana e periodica e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono liberalizzati;

- **Valutato** il pubblico interesse collegato alla fissazione degli orari di attività del commercio su aree pubbliche svolto nelle aree mercatali e del commercio su aree pubbliche itinerante che si svolge sul territorio comunale e ritenuto di confermare gli orari precedentemente stabiliti nell'ordinanza n.53/2006;

- **Considerato** che annualmente l'Amministrazione provvede a fissare il periodo di stagionalità (periodo di maggiore afflusso turistico);

- **Viste** le riunioni tenutesi con le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, con le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché con le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale in data 27/11/2015 ed in data 30/12/2015 (convocate con le note del 19/11/2015 prot. n.20791 e del 23/12/2015 prot. n.22873);

- **Visto** l'art.36 comma 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

## **ORDINA**

ai titolari / gestori delle seguenti attività economiche, di osservare le seguenti disposizioni in materia di orari:

### **CAPO I COMMERCIO AL DETTAGLIO**

#### **art.1) Orari e obblighi di comunicazione per il commercio al dettaglio in sede fissa**

1\_ Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa determinano liberamente l'orario di apertura e chiusura.

2\_ L'esercente ha l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale/gli eventuali giorno/i di riposo settimanale, mediante l'esposizione di cartelli ben visibili e altri mezzi idonei di informazione.

#### **art.2) Stampa quotidiana e periodica**

1\_ I punti esclusivi di vendita di stampa quotidiana e periodica fissano liberamente l'orario di apertura e chiusura.

2\_ I punti di vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica osservano l'orario previsto per l'attività prevalente.

3\_ Ogni rivendita deve esporre un cartello con l'orario di attività e, in caso di chiusura, deve indicare la rivendite esclusiva aperta più vicina.

#### **art.3) Orari per il commercio su aree pubbliche**

1\_ Gli esercenti il commercio itinerante su aree pubbliche, nelle zone e nei periodi in cui tale attività non è vietata, devono osservare i seguenti orari:

INIZIO DELL'ATTIVITA' non prima delle ore 07.30.

FINE DELL'ATTIVITA' non oltre le ore 21.00 durante il periodo extra turistico, non oltre le ore 24.00 durante il periodo turistico.

2\_ Nei mercati a posto fisso gli orari sono così determinati:

##### *a) MERCATO SETTIMANALE INVERNALE:*

- dalle ore 7,00 alle ore 8,00 - scarico e approntamento banco

- dalle ore 8,00 alle ore 13.30 - vendita

- dalle ore 13,30 alle ore 14,30 - ricarica merce e smontaggio banco

*b) MERCATO SETTIMANALE ESTIVO:*

- dalle ore 6,30 alle ore 7,30 - scarico e approntamento banco
- dalle ore 7,30 alle ore 14.00 - vendita
- dalle ore 14.00 alle ore 15.00 - ricarica merce e smontaggio banco

*c) MERCATINO ESTIVO BISETTIMANALE:*

- dalle ore 19.30 alle ore 20.15 – scarico e approntamento banco
- dalle ore 20.15 – vendita
- entro le ore 24.00 rimozione del banco

**Art.4) Sanzioni**

1\_ A chiunque violi le disposizioni dell'art.1 comma 2 si applica la sanzione prevista dall'art.59 comma 2 della L.R. 27/2009.

2\_ In caso di reiterazione delle violazioni delle disposizioni di cui all'art.1 si applica l'art. 59 comma 4 della L.R. 27/2009

3\_ A chiunque violi le ulteriori disposizioni del presente capo, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

**CAPO II**  
**SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

**art.5) Orario e obblighi di comunicazione**

1. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, determinano liberamente l'orario di apertura e chiusura.

2. Gli esercizi di cui all'articolo 64 della L.R. 27/2006, ad esclusione di quelli di cui al comma 1 lett. b) e h), devono applicare l'orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attività prevalente.

3. L'esercente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato, che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno.

In caso di subingresso nell'autorizzazione, si riterrà confermato l'orario prescelto dal precedente titolare/gestore, fino a quando il subentrante non comunichi una scelta diversa.

4. L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto e l'eventuale/gli eventuali giorno/i di riposo settimanale, mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno del locale.

**art.6) Chiusure temporanee e per ferie**

1\_ La chiusura temporanea o per ferie dell'esercizio, per più di tre giorni consecutivi, deve essere comunicata al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della chiusura, al fine di poter valutare la rispondenza a quanto previsto negli eventuali programmi di apertura per turno.

**art.7) Turni di apertura**

1\_ Il Sindaco, in accordo con le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali dei gestori dei pubblici esercizi e dei lavoratori dipendenti, può approvare programmi di apertura per turno, affinché la chiusura facoltativa degli esercizi di somministrazione (turni settimanali, ferie, periodi di chiusura temporanea) possa avvenire con gradualità ed equilibrata distribuzione nel territorio ed in modo da assicurare comunque l'apertura di un congruo numero di esercizi.

**art.8) Sanzioni**

1\_ A chiunque violi le disposizioni del presente capo, si applicano le sanzioni previste dall'art.69 commi 2 e 3 della L.R. 27/2009.

**CAPO III**  
**TRATTENIMENTI DANZANTI-SALE GIOCO-SALE BILIARDO – ATTRAZIONI DELLO**  
**SPETTACOLO VIAGGIANTE -**  
**CAMPI DA MINIGOLF-CONCERTINI-CINEMA**

**art.9) Differenziazione degli orari**

1\_ Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui al presente titolo sono differenziati in:

ORARIO ESTIVO: valido durante il periodo di stagionalità dei pubblici esercizi (periodo di maggior afflusso turistico), stabilito dagli appositi atti.

ORARIO INVERNALE: valido durante il restante periodo.

**art.10) Trattenimenti danzanti**

1\_ I locali autorizzati all'esercizio di discoteca / trattenimenti danzanti, devono scegliere l'orario di apertura all'interno delle seguenti fasce:

ORARIO INVERNALE:

- la domenica e i festivi dalle ore 15.00 alle ore 03.00;

- gli altri giorni dalle ore 21.00 alle ore 03.00;

ORARIO ESTIVO:

- la domenica e i festivi dalle ore 15.00 alle ore 04.00;

- gli altri giorni dalle ore 21.00 alle ore 04.00.

2\_ Il deflusso dei frequentatori deve avvenire entro la mezz'ora successiva. Durante tale periodo la musica, così come le luci stroboscopiche, devono essere spente.

3\_ Gli esercenti devono rispettare le vigenti disposizioni in materia di requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

**art.11) Sale gioco, sale biliardo e attività di cui all'art. 88 T.U.L.P.S..**

1\_ Le sale gioco e le sale biliardo, le attività di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. possono scegliere l'orario di apertura all'interno della seguente fascia:

ORARIO INVERNALE

dalle ore 9.00 alle ore 24.00

ORARIO ESTIVO

dalle ore 9.00 alle ore 24.30

2\_ Le sale biliardo, ove attività accessorie rispetto all'attività di somministrazione possono seguire l'orario prescelto per l'attività principale.

**art.12) Apparecchi da gioco annessi a pubblici esercizi**

1\_ Gli apparecchi da gioco annessi ai pubblici esercizi, per l'intero anno solare, debbono sottostare ai limiti di funzionamento sopra specificati per le sale gioco, e debbono cessare di funzionare entro le ore 24.00.

**art.13) Campi da minigolf e attrazioni dello spettacolo viaggiante**

1\_ I campi da minigolf e le attrazioni dello spettacolo viaggiante possono scegliere l'orario di apertura all'interno delle seguenti fasce:

ORARIO INVERNALE dalle 09.00 alle 24.00

ORARIO ESTIVO: dalle ore 09.00 alle ore 24,30

#### **art.14) Concertini, karaoke, piano bar, impianti per la riproduzione dei suoni**

1. I concertini, i karaoke e i piano bar di qualsiasi tipo, svolti da pubblici esercizi come attività accessoria rispetto a quella principale:

- nel caso in cui non necessitino di autorizzazione in deroga alla rumorosità, possono essere svolti nella fascia oraria 15.00 – 24.30.

- nel caso in cui necessitino di autorizzazione in deroga alla rumorosità, possono essere svolti nell'orario indicato nell'autorizzazione suddetta.

2\_ Per gli impianti per la riproduzione dei suoni utilizzati all'interno di pubblici esercizi valgono le stesse disposizioni di cui al comma 1.

#### **art.15) Cinema**

1\_ I cinema potranno scegliere l'orario di apertura nella fascia che va dalle ore 14.00 alle ore 01.30, nell'arco dell'intero anno solare.

#### **art.16) Sanzioni**

1\_ Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo, si applica la sanzione prevista al comma 2 dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000.

2\_ E' fatta salva l'adozione dei provvedimenti conseguenti eventualmente previsti dalla normativa vigente.

### **CAPO IV**

#### **IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE**

#### **art.17) Orario**

1\_ Il servizio pubblico di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, negli impianti della rete ordinaria, deve garantire un orario minimo settimanale di apertura con la presenza del gestore di 52 ore. I gestori possono aumentare l'orario minimo settimanale sopra indicato fino a 62 ore, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) apertura non prima delle ore 5.00;
- b) chiusura non dopo le 22.00;
- c) possibilità di chiusura infrasettimanale;
- d) possibilità di chiusura domenicale e festiva

2\_ Gli impianti di erogazione di metano o di GPL, anche se inseriti in un complesso più vasto di distribuzione comprendente altri carburanti, al fine di assicurare agli utenti la possibilità di rifornimento, sono esentati dall'osservanza dei limiti orari sopra indicati.

3\_ Il gestore (anche di impianti a metano o GPL) è tenuto a comunicare annualmente al Comune l'orario di apertura dell'impianto. Nel caso in cui la comunicazione non venga rinnovata annualmente si intenderà confermato l'ultimo orario comunicato.

4\_ Nell'orario di apertura l'impianto deve essere assistito da personale.

#### **Art. 18) Servizio notturno**

1\_ L'impianto autorizzato dal Comune ad effettuare il servizio notturno può svolgere l'attività alle ore 22,00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera prescelto.

2\_ Il gestore è tenuto a comunicare annualmente l'eventuale scelta di effettuare il servizio notturno al Comune.

#### **Art.19) Ferie e turnazioni**

1\_ Il Comune prende atto dei periodi di ferie degli impianti di distribuzione carburanti, nel provvedimento con cui si stabiliscono le turnazioni.

Le comunicazioni di ferie degli impianti devono essere presentate, con riferimento all'anno successivo, di norma entro il 30 novembre di ogni anno.

2\_ Le turnazioni sono stabilite dal Comune ai sensi dell'art.15 del Regolamento Regionale 16 febbraio 2011, n. 2.

#### **Art.20) Orari per lo scarico delle autocisterne.**

1\_ Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico.

#### **Art.21) Comunicazioni all'utenza**

1\_ È fatto obbligo ai gestori di esporre un cartello al pubblico, predisposto secondo le indicazioni del Comune, posizionato in prossimità degli accessi e indicante:

- a) l'orario di apertura;
- b) i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo.

#### **art.22) Sanzioni**

1\_ Il mancato rispetto degli orari e delle turnazioni comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.81 comma 1 della L.R. 27/2009.

2\_ Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, alla violazione delle ulteriori disposizioni di cui al presente capo, si applica la sanzione prevista al comma 2 dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000.

### **CAPO VI**

#### **ORARI E CALENDARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, BARBIERE ED ESTETISTA**

#### **art.23) Orari e calendario di apertura e chiusura**

1\_ Gli esercizi di acconciatori-barbieri-estetiste possono scegliere il loro orario di apertura all'interno delle seguenti fasce orarie massime:

**- PERIODO 1^ ottobre - 30 maggio: FASCIA ORARIA MASSIMA DALLE 8.00 ALLE 21.00**

**- PERIODO 1^ giugno - 30 settembre: FASCIA ORARIA MASSIMA DALLE 7.30 ALLE 24.00**

2\_ Gli orari sopra indicati sono da considerarsi come limite massimo di apertura con facoltà per gli operatori di ridurlo e/o differenziarlo per giorni della settimana, fermo restando la condizione che l'orario di lavoro del personale dipendente sia contenuto nel limite massimo stabilito dal contratto collettivo di lavoro.

3\_ Ad eccezione del 15 agosto, giorno in cui l'apertura è facoltativa, tutti gli esercizi esercenti l'attività di barbieri, acconciatore, estetista, osservano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi.

4\_ Tutti gli esercizi dovranno esporre, in modo ben visibile, un cartello indicante gli orari di apertura e di chiusura praticati, nonché i giorni di chiusura.



5\_ Nel caso in cui entro il 10 dicembre pervengano da parte delle organizzazioni sindacali di categoria proposte di modifica delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Sindaco provvederà a valutarle ed eventualmente a modificare la presente ordinanza.

6\_ Ai trasgressori sono applicabili le sanzioni previste dall'art.8 comma lett. l) e m) della L.R. 20/11/2007, n.17.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **art.24) Deroghe**

1\_ Il Sindaco può autorizzare deroghe agli orari:

- in occasione di festività natalizie, Pasquali, di fine anno, di Carnevale, o di altre festività o per particolari manifestazioni locali;
- su richiesta dei singoli esercenti o delle organizzazioni di categoria per particolari e comprovati motivi, nell'interesse dell'utenza, dopo aver valutato tutti gli interessi contrapposti.

### **art.25) Disposizioni finali**

1\_ Il Sindaco per motivi di pubblica sicurezza, pubblica incolumità, forza maggiore e pubblico interesse, può adottare nei confronti di singole attività, provvedimenti restrittivi in materia di orari d'esercizio dell'attività.

2\_ Nell'esercizio dell'attività dovranno essere comunque rispettate le vigenti disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

3\_ La presente abroga l'ordinanza Sindacale n.79 del 18/07/2003 e l'ordinanza n.16 del 05/02/2009 avente ad oggetto "Orario minimo di vendita dei punti esclusivi di vendita di stampa quotidiana e periodica".

4\_ La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.

5\_ Gli Uffici ed i Servizi predisposti alla vigilanza sono tenuti ad osservare ed a far osservare le norme in essa contenute.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Data, 04/01/2016

IL SINDACO  
Dott. Domenico Pascuzzi



